

Università Degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti –Pescara SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°(2) : del
Soggetto Promotore : Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche
Soggetto Ospitante :

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n (2) TRA
La Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dalla Prof.ssa Anna Morgante, Presidente della Scuola, domiciliata per la carica presso la sede del Corso di Laurea in Pescara Campus Universitario di V.le Pindaro, 42 – 66100 Pescara
e
con sede legale in (luogo e indirizzo):
C.F. e P.I. :
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da :
nato a:
il: in qualità di:
premesso che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

- Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il soggetto
 ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie
 strutture studenti del Soggetto Promotore.
- L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del Soggetto Ospitante tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
- 3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a (3).

Art. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i Soggetti Promotore ed Ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore.
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

- L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo <u>e solo previa sottoscrizione del progetto formativo</u> di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
- 3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del Soggetto Ospitante, di

relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.

- 4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del Soggetto Promotore e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- 5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 99999999 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione "Generali Spa", posizione n. CP331004240.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
- a) al Soggetto Promotore per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la presso la propria compagnia di assicurazione;
- b) all'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 99999999 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Ospitante e Soggetto Proponente entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Art. 8

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9 La presente convenzione avrà la durata di anni(5) dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 10 Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Proponente. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.
Art. 11 Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.
data
Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore Il Presidente della Scuola
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Prof./Prof.ssa
Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante Sig./Sig.ra
Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all'art.11 (Foro Competente).
Firma e timbro del legale rappresentate del <i>Soggetto Promotore</i> Il Presidente della Scuola
Prof.ssa
Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante
Sig./Sig.ra